



Informativa per la clientela di studio

del 13.09.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Irregolare/omessa tenuta contabilità: le sanzioni

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito all'aspetto sanzionatorio riguardante l'irregolare/omessa conservazione/tenuta della contabilità.

Premessa

Le modalità da seguire per una regolare tenuta della contabilità aziendale, finalizzata al conseguimento di determinati obiettivi informativi e conoscitivi, sono disciplinate, a livello legislativo dall'art. 39 del D.P.R. n. 633/72; dall'art. 22 del D.P.R. n. 600/73; dall'art. 2219 del Codice Civile.

Il legislatore prevede la tenuta di registri ed i libri obbligatori per i quali occorre rispettare alcuni requisiti che vanno dalla tempistica in cui essi devono essere aggiornati ovvero stampate su supporto cartaceo, agli obblighi da porre in essere prima che vengano utilizzati.

A tal proposito, in sede di premessa è utile ricordare che è stata soppressa la bollatura e la vidimazione annuale del:

- ✓ libro giornale
- ✓ libro degli inventari
- ✓ registro Iva acquisti;
- ✓ registro Iva vendite;
- ✓ registro dei corrispettivi;
- ✓ registro degli incassi e pagamenti per i professionisti;
- ✓ registro cronologico delle movimentazioni finanziarie;
- ✓ registro dei beni in conto deposito o in conto vendita;
- ✓ registro dei beni in conto lavorazione.



Devono, invece, essere preventivamente bollati in ogni foglio e numerati progressivamente in ogni pagina dal Registro delle Imprese o da un Notaio:

- ✓ libro dei soci;
- ✓ libro delle obbligazioni;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio sindacale;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

Adempimenti preventivi tenuta contabilità	
Tipologia di registri	Adempimento
Libro giornale e il libro degli inventari nonché tutti i registri obbligatori ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi devono recare esclusivamente la numerazione progressiva delle pagine.	Solo numerazione progressiva delle pagine (non più bollatura e vidimazione).
Altri registri (libro soci, ecc.).	Bollatura e numerazione progressiva.

Le sanzioni

Nel caso di irregolare/omessa tenuta/conservazione delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e Iva, ovvero quelli la cui conservazione è comunque imposta da altre disposizioni tributarie, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa:

- ✓ da 1.000 a 8mila euro.

Tale sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza (comma 2 art. D. Lgs. 471/1997).

NOTA BENE



- La predetta sanzione è ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. La rilevanza del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati.




Sistema sanzionatorio	
Violazione	Sanzione
Irregolare/omessa tenuta/conservazione della contabilità	Da 1.000 ad 8.000 euro
Irregolarità di scarsa rilevanza	Ridotta fino alla metà. Quindi: da 500 a 4.000 euro

Il raddoppio della sanzione

Nel caso in cui, in seguito all'irregolare/omessa tenuta della contabilità, siano accertate evasioni dei tributi diretti e dell'Iva complessivamente superiori, nell'esercizio, a 50mila euro:

- ✓ la sanzione prevista di cui in precedenza, è raddoppiata.



Distinti saluti